



COMUNE DI VIGONOVO
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

ORDINANZA SINDACALE N. 7 DEL 10-02-2020

OGGETTO: Divieto di introduzione, somministrazione e vendita in recipienti di vetro o in lattine di alluminio nell'area dei festeggiamenti eventi pubblici.

IL SINDACO

DATO ATTO che ogni anno sono in programma numerose manifestazioni eventi e spettacoli con concerti ed intrattenimenti che si svolgono sia nel capoluogo che nelle frazioni di Tombelle e Galta caratterizzate da occupazione suolo, attività di vendita, emissioni musicali, chiusura strade e somministrazione di alimenti e bevande;

RICHIAMATI gli artt. 7 e 8 del vigente Regolamento di Polizia Urbana;

CONSIDERATO che il notevole afflusso alle manifestazioni da parte di numerosi utenti ed il clima festoso degli stessi nell'affollare strade, piazze e le aree allestite con attrazioni dello spettacolo viaggiante, rende necessario prevenire il verificarsi di eventuali fenomeni e/o comportamenti in grado di minacciare la sicurezza urbana e la pubblica incolumità, nonché tutelare sia le persone che il decoro urbano ed ambientale;

RITENUTO che il consumo di bevande contenute in recipienti di vetro o lattine in loco e/o nelle aree pubbliche adiacenti la manifestazione ed il conseguente abbandono dei relativi contenitori, in vetro e alluminio, possono costituire fonte di potenziale pericolo, nonché potenziali strumenti idonei a minacciare o offendere coloro che assistono agli spettacoli o che transitano in zona;

RITENUTO necessario intervenire per ragioni di ordine e sicurezza pubblica vietando:

- l'introduzione di bevande in recipienti di vetro o lattine di alluminio, sia per uso personale che con l'intento di distribuirle ai frequentatori, anche se a titolo gratuito;
- la vendita di bevande in recipienti di vetro o lattine di alluminio per la somministrazione di bevande e alimenti anche da consumarsi sul posto;
- la vendita per asporto, sia in forma fissa che itinerante di bevande contenute in recipienti di vetro e lattine di alluminio, anche dispensate da distributori automatici;

all'interno dell'area di ogni manifestazione al fine di prevenire possibili episodi

di vandalismo ed in particolare l'abbandono al suolo e lancio di recipienti di vetro o lattine di alluminio con possibile pericolo per l'incolumità dei frequentatori e passanti che vi transitano;

RITENUTO di imporre ai titolari dei pubblici esercizi e degli stand gastronomici ubicati nelle aree interessate dal presente provvedimento di vigilare affinché i propri clienti rispettino il presente divieto, consentendo il consumo all'interno dei propri locali e nelle pertinenze esterne a loro assegnate.

RITENUTO di istituire tale divieto durante lo svolgimento delle singole manifestazioni e a decorrere dalla data del presente atto;

RITENUTO che l'area sia individuata nelle autorizzazioni di concessione suolo pubblico e/o nelle ordinanze di chiusura del traffico;

RITENUTO di operare al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 276/2000 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO inoltre che l'adozione di un tale provvedimento restrittivo costituisce un miglioramento della sicurezza sociale e del decoro pubblico, nonché un valido strumento di prevenzione del degrado urbano e di comportamenti scorretti e antisociali pericolosi per la pubblica incolumità;

RICHIAMATA la circolare del Ministero dell'Interno n. 555/OP/0001191/2017/1 del 7 giugno 2017;

ORDINA

Per le motivazioni esposte in premessa, il **divieto di**:

- **introdurre** bevande in recipienti di vetro o lattine di alluminio, sia per uso personale che con l'intento di distribuirle ai frequentatori, anche se a titolo gratuito;

- **vendere e somministrare** bevande in recipienti di vetro o lattine di alluminio anche per il consumo sul posto;

- **vendere per asporto**, sia in forma fissa che itinerante, bevande contenute in recipienti di vetro e lattine di alluminio, anche dispensate da distributori automatici;

all'interno dell'area di ogni manifestazione al fine di prevenire possibili episodi di vandalismo ed in particolare l'abbandono al suolo e lancio di recipienti di vetro o lattine di alluminio, con possibile pericolo per l'incolumità dei frequentatori e passanti che vi transitano;

Che tale divieto ha valore per ogni singola manifestazione a decorrere dalla data del presente atto;

Che l'area della manifestazione sia individuata nelle autorizzazioni di concessione suolo pubblico e/o nelle ordinanze di chiusura del traffico;

Ai titolari dei pubblici esercizi e degli stand gastronomici ubicati nelle aree interessate dal presente provvedimento di vigilare affinché i propri clienti rispettino il presente divieto, consentendo il consumo all'interno dei propri locali e nelle pertinenze esterne a loro assegnate.

DISPONE

Che l'inottemperanza alla presente ordinanza comporti l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, di cui all'articolo 7 bis, comma 1 bis, del Testo Unico, approvato con D. Lgs. 267/2000;

Che la Polizia locale e gli Agenti della Forza Pubblica vigilino sulla corretta osservanza della presente ordinanza determinando l'area di ogni singola manifestazione ai fini del presente divieto;

**DISPONE
ALTRESI'**

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Vigonovo e sul sito web istituzionale www.comune.vigonovo.ve.it;

La presente ordinanza viene trasmessa :

- al Comando dei Carabinieri di Vigonovo;
- alla Polizia Locale

per opportuna conoscenza e per i controlli di competenza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni, decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Vigonovo, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni decorrenti dalla medesima data.

IL SINDACO
Danieletto Andrea
(documento firmato digitalmente)